



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

1

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736 www.castellaneta.gov.it

CONVENZIONE

INSERIMENTO MINORI E MADRE-BAMBINO PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE

di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007

L'anno duemilaquindici il giorno.....del mese di.....in Castellaneta presso la sede dei Servizi Sociali in Via don Luigi Sturzo, tra il Comune di Castellaneta, che in seguito sarà chiamato Ente Pubblico, partita IVA/CF 80012250736 rappresentato da..... in qualità di Funzionario Responsabile dei Servizi Sociali e la “ ” Società Cooperativa Sociale “ di che di seguito sarà chiamata Organizzazione, partita IVA n. iscrizione Albo Soc. Coop. con sede legale in Via/Piazza , n. , rappresentata dal sig./sig.ra in qualità di legale rappresentante dell'Organizzazione stessa.

Premesso che con il DPR 616/77 e con il Decreto Legislativo 112/98 venivano trasferite ai Comuni le competenze relative all'assistenza ed alla tutela dei minori in stato di disagio;

Vista la Legge quadro n. 328 del 8.11.2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 308 del 21.05.2001; Vista la Legge Regionale n. 19 del 10.07.2006;

Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 18.01.2007;

Vista l'iscrizione al registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali per minori;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La Comunità Educativa residenziale deve offrire temporanea sistemazione a n. minori ospiti (più posti per le emergenze) di ambo i sessi di età compresa tra i 3 e i 18 anni per i quali si rende necessario l'allontanamento dai propri familiari, favorendo relazioni educative ed affettive significativamente valide al suo interno. E' possibile inserire minori di età inferiore ai tre anni ove richiesto da particolari situazioni contingenti, ed a seguito dell'autorizzazione delle Autorità competenti che ne hanno disposto l'inserimento. In casi eccezionali può procrastinare l'accoglienza oltre il 18° anno di età e non oltre il 25° anno per il completamento del ciclo di studi e per motivi di particolare rilevanza sociale, previa specifica progettualità ed autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

La Comunità è ubicata in una zona servita dai mezzi pubblici che consentono il collegamento con le strutture ed i servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi, ricreativi, e culturali del territorio.

Inoltre, deve garantire:

- apertura per 365 giorni all'anno, 24 ore su 24 ore;
- organico qualificato;
- accoglienza di un numero di minori non superiore a quello stabilito nel provvedimento di autorizzazione.

Art. 2 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

La Comunità deve poter offrire ai minori ospiti tutte le prestazioni ed attività relative alle necessità della vita quotidiana, ivi comprese quelle di carattere sanitario avvalendosi della competente ASL:

- registro giornaliero delle presenze degli ospiti;
- libro matricola del personale;

- alimentazione adeguata ai bisogni dei minori, secondo quanto stabilito dalla tabella dietetica approvata dagli organi sanitari e secondo eventuali prescrizioni mediche per l'ospite e nel rispetto delle differenti identità religiose e culturali. La preparazione e la consumazione dei pasti dovrà svolgersi preferibilmente all'interno della Comunità per ricreare quel clima familiare di cui necessitano i ragazzi;
- fornitura di vestiario adeguato alle esigenze dei minori ospiti qualora la famiglia non sia in grado di provvedere;
- Polizza assicurativa di copertura rischi per i minori, i dipendenti e i volontari;
- assolvimento delle necessarie cure su prescrizione del medico (farmaci, analisi cliniche, indagini strumentali) eventuale somministrazione della terapia da parte di personale abilitato o comunque attraverso l'intervento delle strutture sanitarie di base;
- assistenza per la frequenza a corsi scolastici (compreso l'acquisto di libri e altro materiale didattico) o di formazione professionale in relazione all'età ed alle attitudini del minore;
- partecipazione ad iniziative di animazione culturale sportive, di tempo libero e religiose (quest'ultime se richieste) sia all'interno che all'esterno della struttura;
- consulenza psico-pedagogica mediante personale adeguato;
- riscaldamento, acqua calda e fredda, energia elettrica per ogni minore ospite in modo da soddisfare le esigenze quotidiane personali;
- cura e pulizia degli ambienti;
- spese di trasporto sulla rete urbana;
- trasporti dall'abitazione del minore, alla sede della struttura, con mezzo in dotazione della struttura;
- attività di balneazione durante la stagione estiva.

Art. 3 - FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

L'Organizzazione si impegna a collaborare con il Servizio Sociale del Comune e la famiglia di origine del minore per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente convenzione, a rispettare tutte le normative vigenti per il funzionamento della struttura, ad uniformare le prestazioni agli indicatori ed agli standard di qualità previsti dall'art. 48 del Regolamento Regionale vigente.

Entro 60 giorni dall'inserimento dovrà approntare con i Servizi Sociali un progetto quadro che definisca obiettivi generali ed educativi da attuarsi nella struttura:

1. obiettivi del lavoro con la famiglia di origine e/o affidataria e/o famiglia adottiva;
2. obiettivi del lavoro educativo con il minore;
3. prospettive per il minore;
4. lavoro di rete;
5. modalità e tempi di verifica;
6. durata prevista dell'inserimento.

Entro 90 giorni dall'inserimento dovrà elaborare il progetto educativo individualizzato (PEI) con l'indicazione dei dati relativi a:

1. osservazione del minore;
2. obiettivi educativi;

3. strumenti e metodi;
4. tempi di realizzazione;
5. modalità di verifica.

Sia il minore che la famiglia dovranno essere coinvolti nella elaborazione del progetto educativo, salvo eventuali prescrizioni da parte dell'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 4 INSERIMENTO DEI MINORI

Le ammissioni possono essere avviate, con procedura di urgenza ex art. 403 C.C., dai Servizi Sociali o dalle Forze dell'Ordine, che avranno cura di redigere un verbale di consegna del minore, previa visita medica atta a garantire l'idoneità sanitaria alla vita comunitaria.

In assenza di procedura di urgenza sono disposte dall'Ente Civico, previo decreto di inserimento emesso dall'Autorità Giudiziaria e previa programmazione del servizio sociale territorialmente competente in accordo con il Responsabile della struttura. L'ammissione deve essere accompagnata da una relazione sociale aggiornata, redatta dai Servizi Sociali che hanno in carico il minore ed eventuale valutazione psicologica. L'ingresso in Comunità del minore è comunque subordinato all'autorizzazione del Funzionario Responsabile dei Servizi Sociali che provvederà ad inviarla alla struttura. In nessun caso la struttura, se non per la procedura di urgenza, e con le modalità relative stabilite, potrà accogliere minori, con retta a carico dell'Amministrazione Comunale all'interno della Comunità. Prima dell'effettivo inserimento i minori dovranno essere sottoposti alle visite mediche atte a garantire l'idoneità sanitaria alla vita comunitaria.

Art. 5 DIMISSIONE

La dimissione del minore è disposta dal Tribunale per i Minorenni, su richiesta concordata tra Servizio Sociale e Struttura Educativa ospitante, previa informazione alla famiglia e al minore, quando l'obiettivo del progetto è stato raggiunto.

Qualora il minore sia già assente dalla struttura, in attesa che il Tribunale emetta il previsto Decreto di Dimissione, il Funzionario Responsabile dei Servizi Sociali, ai fini amministrativo-contabili, con proprio atto dirigenziale, dopo max 10 giorni di assenza, dispone la sospensione della retta di pagamento dandone comunicazione alla struttura interessata e al Tribunale. Tale sospensione non comporta, in alcuna misura, il riconoscimento del pagamento della retta. Nei casi in cui la presenza del minore provoca pregiudizio a se stesso, agli altri ospiti, e agli educatori, dopo aver attivato tentativi di supporto, unitamente ai Servizi Sociali territoriali, il Responsabile della struttura dovrà richiedere agli stessi servizi di individuare, entro gg. 20, una diversa collocazione senza procedere alle dimissioni arbitrarie del minore.

Nel caso in cui il minore registri un numero di assenze all'interno della struttura superiore a 10 giorni consecutivi per:

- a) assenze ingiustificate;
- b) allontanamento arbitrario;

dopo aver esperito ogni tentativo utile alla ripresa della frequenza alla vita comunitaria, d'intesa tra il responsabile della struttura ed il servizio sociale, si procederà alla sospensione dell'accoglienza. Tale sospensione, disposta dal Funzionario Responsabile dei Servizi Sociali, ai fini amministrativo-contabili, nelle more del provvedimento decisionale da parte dell'Autorità Giudiziaria e comunicata alla struttura di accoglienza, non comporta la conservazione del posto all'interno della struttura e non comporta altresì il riconoscimento del pagamento della retta. Nei casi di assenza per malattia o ricovero ospedaliero, qualora non sia necessaria la presenza costante di un operatore nella struttura ospedaliera, da certificare con

documentazione medica, o dai contenuti di tutela del provvedimento di affidamento, fino a 30 gg. sarà corrisposta la quota di gestione nella misura del 50% del costo della retta. Dopo 30 giorni si valuterà, di intesa con il responsabile di struttura, il Servizio Sociale e il medico curante, sull'opportunità di procedere alla sospensione dell'accoglienza. Tale sospensione disposta dal Funzionario Responsabile della Direzione Servizi Sociali, ai fini amministrativo contabili, comunicata alla struttura di accoglienza, nelle more del provvedimento decisionale da parte dell'Autorità Giudiziaria non comporta altresì il riconoscimento del pagamento della retta.

Art. 6 PERSONALE IMPEGNATO NELLA STRUTTURA

Nella Comunità Educativa il rapporto minimo tra educatori e minori deve essere di uno a due e comunque in numero sufficiente a garantire regolari turnazioni nel rispetto del CC.N.L. delle Cooperative Sociali e della normativa vigente, prevedendo, in caso di presenza di entrambi i sessi dei minori ospiti, la presenza nell'ambito dell'equipe educativa di entrambi i sessi. Nelle ore notturne la Comunità Educativa deve assicurare almeno la presenza di una unità di personale educativo.

La Comunità Educativa deve prevedere la posizione di un Coordinatore individuato tra le figure professionali dell'area socio-psico-pedagogica, secondo quanto dettato dall'art. 46 comma 6 del Regolamento Regionale vigente, ed il Responsabile del Servizio di protezione e prevenzione (ex d. lgs. 626/94 art. 39 comma 1 punto n).

Qualora la struttura dovesse accogliere minori con problematiche psico-sociali, nella equipe devono essere presenti anche educatori professionali, ex Decreto n. 520/1998.

L'Organizzazione, nei confronti del personale di cui si avvale, per lo svolgimento delle attività in favore dei minori, è tenuta al rispetto del trattamento salariale secondo i CC.N.L. di categoria e degli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore ed a richiesta del Comune, ad esibire la documentazione che lo attesti. Il personale impiegato nella struttura deve essere qualificato ed operante in equipe con titolo di studio specifico secondo quanto previsto dall'art. 46 del Regolamento Regionale. Detto personale dovrà avere carattere di stabilità, al fine di assicurare rapporti educativi ed affettivi costanti e continui. All'atto della stipula della presente Convenzione, l'Organizzazione, dovrà fornire l'elenco del personale impiegato. Eventuali variazioni rispetto a tale elenco dovranno essere tempestivamente comunicate all'Ente Civico. Può inoltre inserire volontari e personale del servizio civile, dandone comunicazione preventiva all'Ente. Tali inserimenti devono risultare complementari al personale operante e non sostituire in alcun modo l'organico previsto.

Art. 7 - PAGAMENTO DELLA RETTA

L'Amministrazione Comunale s'impegna a corrispondere per ogni minore inserito a regime di residenzialità, a seguito di autorizzazione dirigenziale: euro 57,00 oltre IVA; la retta è riconosciuta per intero quando il minore è realmente in struttura.

L'Amministrazione Comunale s'impegna a corrispondere per ogni minore inserito a regime di semiresidenzialità, a seguito di autorizzazione dirigenziale: euro 30,00 oltre IVA (ove dovuta) qualora l'amministrazione si occupi del prelievo e accompagnamento del minore; il calcolo del costo per il prelievo e l'accompagnamento può essere effettuata avendo a riferimento le tabelle ACI. la retta è riconosciuta per intero quando il minore è realmente in struttura.

Il Comune si impegna a corrispondere all'Organizzazione, per il servizio di pronta accoglienza, determinata da una situazione di emergenza, una maggiorazione del 10% rispetto alla retta giornaliera stabilita per un normale inserimento.

La retta sarà ridotta del 40% nei giorni di rientro a casa (domenica, festività pasquali, natalizie ed estive) non riconosciuti come giorni di effettiva presenza. Qualora il minore in questi giorni dovesse restare in Comunità la retta dovrà essere corrisposta per intero.

L'aumento annuale della retta sarà corrisposto in base all'indice ISTAT. La liquidazione relativa alle prestazioni effettuate avverrà dietro presentazione di fatture mensili o altro idoneo documento fiscale, unitamente alla seguente documentazione:

1. elenco presenze giornaliero dei minori ospiti firmato dal rappresentante di struttura;
2. autocertificazione con la quale il responsabile di struttura attesti la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che le presenze di cui all'elenco citato rispondono al vero;
3. copia delle autorizzazioni all'inserimento controfirmate dal responsabile della struttura;
4. copia del verbale di consegna in caso di inserimento ex art. 403 C.C. controfirmata dal responsabile della struttura.

L'Amministrazione Comunale s'impegna, entro 60 gg. dalla ricezione delle fatture, a liquidare le spese che siano risultate regolari ai controlli eseguiti.

Art. 8 - VERIFICA E CONTROLLI

L'Ente Comune, unitamente all'ASL, è tenuto ad esercitare attività di vigilanza e controllo, ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Regionale, mediante visite ispettive, senza preavviso, al fine di verificare le conformità delle prestazioni previste dalla presente Convenzione, il rispetto delle normative vigenti, le regolarità e la qualità dei servizi.

Art. 9 - DURATA DEL SERVIZIO

La presente Convenzione ha la durata di anni 1 a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Un eventuale rinnovo potrà avvenire mediante stipula di nuova Convenzione.

Art. 10 - INADEMPIENZE

L'Ente può disporre la revoca o la sospensione dell'autorizzazione al funzionamento della struttura, in relazione alla gravità della violazione, qualora accerti il venir meno dei presupposti che hanno dato luogo al suo rilascio e risolvere la presente Convenzione, secondo quanto dettato dall'art. 63 della Legge Regionale n.19 del 10 luglio 2006, per provata inadempienza da parte della Organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli. L'Organizzazione può risolvere il presente contratto in ogni momento, previa diffida di almeno 60 giorni, per provata e ripetuta inadempienza, da parte dell'Ente, di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 11 -CONTOVERSIE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione e/o alla validità della presente Convenzione, il Foro competente è quello di Taranto.

Art. 12 -SPESE ED ONERI

Le spese di bollo e registrazione eventuali relative alla presente Convenzione sono a carico dell'Organizzazione.

Art. 13

All'atto della stipula del presente accordo l'Organizzazione deve produrre:

1. copia dell'autorizzazione al funzionamento della struttura;

2. iscrizione all'Albo Regionale;
3. progetto della struttura con la descrizione degli obiettivi e riferimenti educativi generali, metodologia, tipo di prestazione offerta, organizzazione del servizio, fascia d'età, tipologia di utenza, bisogni a cui prevalentemente si rivolge, modalità di rapporto con il territorio, con la famiglia di origine, con il Servizio Sociale, disponibilità di pronto intervento;
4. organigramma del personale impiegato e relativo curriculum vitae;
5. dichiarazione unica sulla regolarità contributiva in base alle norme vigenti;
6. dichiarazione indicante il Responsabile del servizio di protezione e prevenzione ex d.lgs. 626/94;
7. dichiarazione del legale rappresentante della Organizzazione circa il contratto applicato al dipendente;
8. estremi fiscali e coordinate bancarie dell'Organizzazione;
9. copia dello Statuto e Regolamento Interno;
10. criteri deontologici degli operatori;
11. carta dei servizi;
12. certificazione di qualità Norma UNI EN ISO 9001:2000;
13. polizza assicurativa di copertura rischi per gli utenti, i dipendenti e i volontari.

La presente Convenzione si compone di n. 13 articoli.

L'ENTE

L'ORGANIZZAZIONE:

Il Coordinatore

Il Responsabile Educativo

Il Legale Rappresentante